CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 9 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

Il canone di cui all'articolo precedente sara' pagato dal Governo alla Ditta a datare dal giorno in cui il cavo sara' stato consegnato dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, alla Ditta stessa, in rate eguali trimestrali posticipate.

La consegna sara' fatta dopo che la ditta Pirelli avra' dimostrato di avere l'opificio in esercizio ed il piroscafo armato.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it